



Comune dell'Aquila

L'Aquila, 10 febbraio 2022

Ai Sigg. Dirigenti di Settore
Ai Sigg. Responsabili di Servizio - Titolari di P.O.
Ai Sigg. Dipendenti comunali

e p.c.

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Componenti della Giunta Comunale
Ai Sigg. Consiglieri comunali
Al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Al Medico competente
Al DPO
Alle Società partecipate
All'Istituzione Centro Servizi Anziani "Cardinale Corradino Bafile"
Alla Soc. Abruzzo Engineering S.p.a.

LORO SEDI

OGGETTO: Ulteriori disposizioni in merito all'introduzione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori e alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 nelle sedi comunali

Facendo seguito alla circolare prot. n. 2322 del 10/1/2022, si ricorda che con decreti-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 e n. 5 del 4 febbraio 2022 sono state apportate ulteriori modifiche alla normativa in materia di COVID-19, con riguardo tra l'altro all'introduzione dell'obbligo vaccinale per ulteriori categorie e all'impiego e alla durata delle certificazioni verdi (*green pass*).

In particolare, con il decreto-legge n. 1/2022 – *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore* – è stato introdotto fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età.

È stato pertanto previsto che, a far data dal 15 febbraio 2022, tutti i soggetti ultracinquantenni che prestano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle sedi delle pubbliche amministrazioni debbano possedere e siano tenuti ad esibire per l'accesso ai luoghi di lavoro una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52/2021 (GREEN PASS RAFFORZATO).

Si rammenta, al riguardo, che il decreto-legge n. 172/2021 aveva già disposto, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, l'applicazione dell'obbligo di vaccinazione a tutto il personale scolastico e a tutto il personale della Polizia Locale, indipendentemente dall'età.

Di conseguenza, in tutti questi casi gli operatori incaricati del controllo dovranno selezionare, tramite l'apposita app VerificaC19, la modalità "VERIFICA RAFFORZATA – VACCINAZIONE/GUARIGIONE" allo scopo di controllare il possesso del "green pass rafforzato" – e quindi l'effettivo assolvimento dell'obbligo di vaccinazione – da parte dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate.

Comune dell'Aquila

Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni, 67100 L'Aquila

www.comune.laquila.it



Comune dell'Aquila

Si ricorda che l'obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla normativa vigente.

Detto obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale del lavoratore o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi, la vaccinazione può essere omessa o differita e il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. Anche l'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.

Per tutti gli altri lavoratori, vale a dire tutti coloro che non abbiano ancora compiuto i 50 anni di età e che non appartengano al personale scolastico o alla Polizia Locale, rimane comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52/2021. Gli addetti al controllo, pertanto, effettueranno in questo caso la semplice verifica del "green pass base", selezionando tramite l'apposita app VerificaC19 la modalità "VERIFICA BASE – VACCINAZIONE/GUARIGIONE/TAMPONE".

Nel caso in cui i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Il già citato D.L. n. 1/2022 ha previsto altresì, all'art. 3, che a partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022 l'accesso ad una serie di servizi e attività, tra cui gli uffici pubblici, sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 52/2021 (GREEN PASS BASE).

Di conseguenza, gli addetti al controllo alle sedi comunali avranno cura di effettuare, fino al 31 marzo 2022 e fatte salve eventuali proroghe, la verifica del possesso del "green pass base" anche nei confronti di tutti gli utenti e di qualunque altro soggetto che dovesse fare il proprio ingresso nelle sedi dell'Ente, con l'unica eccezione – disposta dal DPCM 21 gennaio 2022 – degli uffici aperti al pubblico della Polizia locale.

Si ricorda, infine, che i Datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di possesso delle certificazioni verdi Covid-19 ai sensi dell'art. 4-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 44/2021 e dell'art. 9-quinquies, comma 4, del decreto-legge n. 52/2021.

La mancata osservanza di tale obbligo, pertanto, costituisce una violazione di legge e può dare luogo alle sanzioni previste dalla normativa, ferme restando le conseguenze di carattere disciplinare. Si richiamano dunque i datori di lavoro, i referenti di sede e tutti i soggetti incaricati del controllo alla massima vigilanza.



Firmato digitalmente da:

AMOROSI TIZIANO

Firmato il 11/02/2022 13:35

Seriale Certificato: 373190

Informazioni: 04/2022

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Direttore del Dipartimento di Servizi al Cittadino
Dott. Tiziano Amorosi

Il Segretario Generale
Dott. Lucio Luzzetti

Comune dell'Aquila

Via San Bernardino – Palazzo Fibbioni, 67100 L'Aquila

www.comune.laquila.it

